

## Separazione e divorzio

Con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 sono entrate in vigore alcune **procedure semplificate** per separazioni e **divorzi**.

I coniugi che **consensualmente** intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:

- avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte
- se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello stato civile

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziari, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.

### SEPARAZIONI E DIVORZI MEDIANTE NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI

L'art. 6 del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 55 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

La procedura prevede che:

- in assenza di figli
- in assenza di figli minori
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave ai sensi art. 3, comma 3, Legge 104/92

l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica**

- in presenza di figli minori
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave
- di figli maggiorenni non autosufficienti

l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dal Procuratore Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Se il Procuratore della Repubblica ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli lo trasmette **al presidente del tribunale**, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L'accordo, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 D.L.132/2014 convertito in L. 162/2014, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni al comune di:

- Iscrizione dell'atto di matrimonio, in caso di matrimonio celebrato con rito civile
- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (*da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero*)

La circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi Demografici – n. 6 in data 24.4.2015 **ha precisato che:**

Il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione ) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.

La circolare chiarisce che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

Il dato letterale della disposizione , secondo in cui in materia di separazione o di divorzio , la convenzione di negoziazione è conclusa con l'assistenza di almeno di un avvocato per parte preclude l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato.

## SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'art. 12 del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione **consensuale**, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati è facoltativa,

L'avvocato non può sostituire davanti all'Ufficiale dello stato civile la parte assistita.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Iscrizione dell'atto di matrimonio, in caso di matrimonio celebrato con rito civile
- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (*da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero*)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **entrambi le parti** siano d'accordo e ricorrano le seguenti condizioni:

- non vi siano figli minori
- non vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92
- non vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

***Vengono considerati i figli comuni dei coniugi richiedenti.***

***Nulla osta, invece l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti*** (chiarimenti applicativi circolare ministero interno Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi Demografici – n. 6 in data 24.4.2015)

**L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali.**

La circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi Demografici – n. 6 in data 24.4.2015 **ha precisato che:**

**“ non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione di effetti civili del o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)**

**Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.**

**Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma.**

**L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.**

**Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodo di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare)**

**In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 55 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.**

Qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa il Comune non può accettare le domande di separazione, divorzio o modifica delle condizioni e gli interessati dovranno rivolgersi ad un avvocato. Se tra le parti non vi è accordo la competenza resta del Tribunale

Le fasi dell'accordo:

- prenotazione di appuntamento
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 (*diritto istituito con delibera Giunta Comunale n. 91 in data 16.12.2014*) effettuato su:

- Conto Corrente Postale generico:  
17152281 intestato a Comune di Biandrate Servizio di Tesoreria
- Bonifico Bancario  
Coordinate bancarie - Codice IBAN:  
IT28 L 05034 45180 000000089010  
Banca Popolare di Novara Agenzia di Biandrate

Causale: diritto fisso art. 12, comma 6, D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014

**Il diritto di 16,00 può essere versato anche in Comune a mezzo POS al momento della sottoscrizione dell'accordo.**

- entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (*vedi allegati*)

- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti

- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo)

- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto

- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio **dalla data dell'accordo e non quella della conferma**
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo

Contatti:

- Telefono: 032183122
- Mail: [demografici@comune.biandrate.no.it](mailto:demografici@comune.biandrate.no.it)
- pec: demobiandrate@pcert.it

#### **Riferimenti normativi:**

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 *"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"*
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 *"recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*
- Circolare Ministero Interno – dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – direzione centrale per i servizi demografici n. 16/14
- Circolare Ministero Interno – dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – direzione centrale per i servizi demografici n. 19/14
- Circolare Ministero Interno – dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – direzione centrale per i servizi demografici n. 21/14
- Circolare Ministero Interno – dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – direzione centrale per i servizi demografici n. 6/2015
- Decreto Ministero Interno del 09.12.2014
- Legge 6 maggio 2015, n. 55 *"Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"*

Allegati:

- Modello di dichiarazione sostitutiva per separazione
- Modello di dichiarazione sostitutiva per divorzio
- Modello di dichiarazione sostitutiva per modifica condizioni

20.10.2020- *Informativa –  
versione 3 - in base alle modifiche apportate dalla legge 6.5.2015 n. 55  
versione 4 - a seguito dotazione uffici comunali del POS*